



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 313

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 5 agosto 2024

INDICE**Commissioni riunite**

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 3^a (Affari esteri e difesa):

Plenaria *Pag.* 3

Commissioni permanenti

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria *Pag.* 12

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3^a (Affari esteri e difesa)

Lunedì 5 agosto 2024

Plenaria

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 19,25.

IN SEDE REFERENTE

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine previsto per le ore 12 di giovedì 25 luglio, non sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 1.100 e 3.0.100 dei relatori.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), relatore per la 3^a Commissione, anche a nome del correlatore Occhiuto, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.4. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.0.3, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Il sottosegretario PRISCO esprime parere conforme a quello del relatore. Quanto all'emendamento 1.100 dei relatori, esprime parere favorevole, purché riformulato nel senso che sia abrogato solo il comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 334 del 2000. Chiede poi di accantonare l'emendamento 1.0.3.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 1.100 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 1.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

Il senatore MARTON (*M5S*) chiede chiarimenti in ordine alla riformulazione dell'emendamento in esame.

Il sottosegretario PRISCO precisa che, con la riformulazione proposta, si consente che alla direzione della Scuola superiore di Polizia possa essere preposto non solo un prefetto, ma anche un dirigente generale di pubblica sicurezza. Del resto, allo stato attuale, nella legislazione vigente in materia, non vi è alcuna distinzione tra prefetti di carriera e prefetti « provenienti dai ruoli del personale dirigente della Polizia di Stato », come proposto dal testo originario dell'emendamento.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento dei relatori 1.100 (testo 2), che risulta approvato.

In esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Accogliendo la richiesta del Governo, il PRESIDENTE dispone di accantonare l'emendamento 1.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.4 è approvato.

Non essendo state presentate proposte di modifica all'articolo 2, si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3.

Il sottosegretario PRISCO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.100 dei relatori.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.100 è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.0.1 e 4.0.2 (testo 2).

Il sottosegretario PRISCO chiede l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 4.

Gli emendamenti 4.1, 4.0.1 e 4.0.2 (testo 2) restano pertanto accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.6 e 5.0.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.2, a condizione che sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

Chiede di accantonare l'emendamento 5.0.3. Invita quindi i proponenti degli emendamenti 5.0.4 e 5.0.5 a ritirarli.

Il sottosegretario PRISCO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 dei relatori, che peraltro recepisce una condizione della Commissione bilancio. Sui restanti emendamenti esprime parere conforme al relatore.

Segnala, tuttavia, che l'emendamento 5.0.5 risulta ormai superato, in quanto la norma è già stata inserita nella legge n. 101 del 2024, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2024 (« Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale »).

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 5.100 dei relatori, che risulta approvato.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 5.6 e 5.0.1. Accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 5.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 5.0.2 (testo 2), insieme al senatore Paganella.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.2 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 5.0.3 è accantonato.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 5.0.4.

Il senatore LISEI (*FdI*), in considerazione della precisazione del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 5.0.5.

Non essendo state presentate proposte di modifica all'articolo 6, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.1. Segnala che, in caso di approvazione, il successivo emendamento 7.0.2 risulterebbe assorbito.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.3, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.0.4. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.0.5 e 7.0.6.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.0.7 ed esprime parere contrario sull'emendamento 7.0.8. Infine, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.0.9.

Il sottosegretario PRISCO chiede l'accantonamento degli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 per un'ulteriore verifica. Chiede altresì di accantonare gli emendamenti 7.0.5 e 7.0.6 per ragioni di compatibilità finanziaria. Sui restanti emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 sono accantonati.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 7.0.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.3 (testo 2) è approvato.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) chiede le ragioni della contrarietà sull'emendamento 7.0.4.

Il sottosegretario PRISCO, nel sottolineare che la proposta presenta problemi di copertura, assicura la disponibilità del Governo a valutare un eventuale ordine del giorno.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 7.0.4 e si riserva di trasformarlo in ordine del giorno.

Gli emendamenti 7.0.5 e 7.0.6 sono accantonati.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 7.0.7.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.0.8 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore LISEI (*FdI*) chiede che l'emendamento 7.0.9 sia accantonato, prospettando l'eventualità di trasformarlo in ordine del giorno.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.0.1.

Il sottosegretario PRISCO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.0.1 sono respinti.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) fa presente che difficilmente sarà possibile, entro la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, martedì 6 agosto, esaurire gli approfondimenti istruttori relativi agli emendamenti accantonati.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla ripresa dei lavori a settembre.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1053

Art. 1.

1.1 (testo 2)

TERNULLO, DE ROSA

Al comma 2, lettera b), il capoverso 1) è sostituito dal seguente:

« 1) al comma 1:

i) al primo periodo, le parole: “dell’Istituto superiore di polizia, istituito” sono sostituite dalle seguenti: “della Scuola superiore di polizia, istituita” e dopo le parole: “raccordo con le competenti articolazioni dell’Amministrazione della pubblica sicurezza” inserire le seguenti: “, con il Centro Alti Studi Ministero dell’interno (CASMI)”;

ii) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell’ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonché alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335”. ».

Conseguentemente, la tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è sostituita dalla seguente:

« Tabella B (art. 2, comma 1)

Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili

Qualifica	Posti di organico	Funzioni
Prefetto	140	Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, capo di gabinetto del Ministro, capo di dipartimento, titolare dell’ufficio territoriale del Governo nelle sedi capoluogo di regione e nelle altre sedi, capo dell’ufficio legislativo, capo dell’ispettorato generale di amministrazione, sovrintendente ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, vice capo della polizia, vice capo di gabinetto del Ministro, vice capo dell’ufficio legislativo, titolare di ufficio di livello dirigenziale generale competente all’esercizio delle funzioni indicate nella tabella A, ispettore generale di amministrazione, <i>direttore della Scuola superiore di polizia</i> , titolare di incarico speciale.

Qualifica	Posti di organico	Funzioni
Viceprefetto	<p>650</p> <p>630 a decorrere dal 1° gennaio 2025;</p> <p>600 a decorrere dal 1° dicembre 2025</p>	Vicario del titolare dell'ufficio territoriale del Governo, vice commissario del Governo nelle sedi capoluogo di regione, coordinatore dell'ufficio territoriale del Governo; capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del Governo nelle aree funzionali in materia di: ordine e sicurezza pubblica; raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali; diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo; responsabile nell'ufficio territoriale del Governo delle sedi capoluogo di regione delle aree funzionali in materia di: protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico; applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali e contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione; responsabile di area funzionale nell'ambito dei dipartimenti, degli uffici centrali di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ispettore generale.
Viceprefetto aggiunto	<p>644</p> <p>673 a decorrere dal 1° gennaio 2025;</p> <p>716 a decorrere dal 1° dicembre 2025</p>	Capo di gabinetto e vice capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del Governo; responsabile di area funzionale nell'ufficio territoriale del Governo; responsabile di servizio nelle aree funzionali dei dipartimenti, degli uffici di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; responsabile dell'area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione.
Totale	<p>1434</p> <p>1443 a decorrere dal 1° gennaio 2025</p> <p>1456 a decorrere dal 1° dicembre 2025</p>	

».

1.100 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "dei singoli ruoli" sono sostituite dalle seguenti: "delle carriere e dei ruoli". L'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è abrogato.».

Art. 5.**5.0.2 (testo 2)**

TERNULLO, DE ROSA, PIROVANO, LISEI, BARCAIUOLO, SALVITTI, PETRENGA, BORGHESE, SPELGATTI, TOSATO, PUCCIARELLI, PAGANELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: “diploma di istruzione secondaria di secondo grado”, sono aggiunte le seguenti: “conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale”;

b) all'articolo 29, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Per l'accesso ai ruoli, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro e non oltre la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna.”;

c) all'articolo 68, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Per l'accesso ai ruoli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro e non oltre la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale”. ».

Art. 7.**7.0.3 (testo 2)**

TERNULLO, DE ROSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere)

1. È istituita la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere, di seguito denominata “Giornata”.

2. L'istituzione della Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è individuato il giorno dell'anno dedicato alla Giornata.

3. In occasione della Giornata sono organizzati, senza nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale.

4. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. ».

Conseguentemente, la denominazione del Capo II è modificata come segue: « Benefici assistenziali a favore del personale del comparto sicurezza e difesa nonché interventi in favore delle vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata. ».

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Lunedì 5 agosto 2024

Plenaria

176^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 19,30.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 184 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TESTO UNICO DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI)

Il PRESIDENTE ricorda che è stato assegnato nei giorni scorsi l'Atto del Governo n. 184 (Schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori).

Il sottosegretario FRENI chiede che la Commissione non ne avvii l'esame poiché è opportuno che questo sia esaminato contestualmente agli schemi di decreto recanti testi unici in materia di sanzioni e giustizia tributaria non ancora trasmessi a Camera e Senato. In caso di accoglimento di tale richiesta il parere reso oltre i termini previsti dalla legge delega sarà considerato validamente espresso.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE informa quindi che l'esame sarà avviato alla ripresa dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (n. 172)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire si passa alla votazione.

Il senatore TURCO (*M5S*) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica dando atto al relatore di aver colto alcune criticità nel parere proposto, ma ritiene che lo schema di decreto non affronti adeguatamente i rischi connessi all'utilizzo delle cripto valute in materia di finanziamento al terrorismo o di evasione fiscale: sotto tale profilo avrebbe preferito il coinvolgimento, oltre che di Banca d'Italia e Consob, ma anche di UIF e Guardia di Finanza.

Nel preannunciare il voto di astensione la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) dà atto che il lavoro di approfondimento compiuto con le audizioni ha consentito di focalizzare alcune problematiche trasfuse nel parere proposto dal relatore: e tuttavia rimangono ancora questioni aperte che motivano il voto di astensione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Doc. XXII, n. 15) TURCO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° agosto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con il parere contrario del relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) e del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale per votare, posto ai voti è respinto l'emendamento 1.1.

In un'unica votazione vengono posti ai voti e accolti gli emendamenti 1.2 (testo 3), 1.3 (testo 3), 1.4 (t 3) e 1.5 (testo 3) di identico contenuto, sul quale RELATORE e GOVERNO hanno dato parere favorevole.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, è accolto l'emendamento 1.6, mentre con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.7 e 1.8 sui quali RELATORE e GOVERNO hanno dato parere contrario.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che la Commissione ha accolto, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1 e 2.2 (testo 2) (sul quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione), vengono respinti con separate votazioni gli emendamenti 2.3 e 2.5, mentre l'emendamento 2.4 viene accolto con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Dopo che la Commissione ha respinto, con separate votazioni, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, sui quali RELATORE e GOVERNO esprimono parere contrario, il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'emendamento del relatore 3.1000.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) accetta la riformulazione e presenta l'emendamento 3.1000 (testo2), pubblicato in allegato.

Posto ai voti, viene accolto.

Sull'emendamento 3.5 (testo 2) il rappresentante del GOVERNO, pur rimettendosi alla Commissione, esprime perplessità circa la genericità del riferimento.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), rettificando il parere espresso in precedenza, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.5 (testo2).

Il senatore TURCO (*M5S*) ritira l'emendamento 3.5 (testo 2).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO viene posto ai voti e accolto l'emendamento 3.6 (testo 2).

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) non accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.2000 sul quale il rappresentante del GOVERNO si rimette alla valutazione della Commissione.

Posto ai voti l'emendamento viene accolto.

La Commissione respinge l'emendamento 3.7, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) presenta una riformulazione dell'emendamento 3.4000 accogliendo la riformulazione indicata dal rappresentante del Governo, pubblicata in allegato.

Posto ai voti viene quindi accolto l'emendamento 3.4000 (testo 2).

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.8.

Sull'emendamento 3.9 (testo 3) il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE, modificando il parere precedentemente espresso, invitano i presentatori a ritirarlo, motivando tale orientamento con la preferenza per l'emendamento 3.5000 presentato dal relatore.

Il senato TURCO (*M5S*) insiste per la votazione.

Intervengono su tale emendamento il senatore ORSOMARSO (*FdI*) e il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), al termine del quale il senatore TURCO (*M5S*) ribadisce la richiesta di votazione.

Posto ai voti l'emendamento 3.9 (testo 3) viene respinto.

Con separate votazioni la Commissione accoglie poi gli emendamenti 3.10 (testo 2), 3.11 e 3.5000.

Sull'emendamento 3.12 il RELATORE, modificando il parere precedentemente espresso, invita i presentatori a ritirare l'emendamento.

Il sottosegretario FRENI condivide tale parere.

Il senatore TURCO (*M5S*) insiste per la votazione.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16.

Sull'emendamento 3.17 il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione.

Il senatore TURCO (*M5S*) accetta e presenta l'emendamento 3.17 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e accolto.

Sull'emendamento 3.3000 del relatore interviene il senatore ORSO-MARSO (*FdI*), a giudizio del quale l'emendamento non supera le criticità presenti nella lettera *n*) del comma 1 e chiede pertanto al relatore di modificare l'emendamento prevedendo la soppressione di tale disposizione.

Il sottosegretario FRENI si rimette alla Commissione, non escludendo la possibilità che l'emendamento 3.3000 possa essere ulteriormente modificato.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) condivide tale ipotesi, finalizzata a semplificare il testo della lettera *n*).

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) si riserva di valutare un'eventuale riformulazione.

Interviene nuovamente il senatore ORSOMARSO (*FdI*), il quale ribadisce l'opportunità di un completo superamento della lettera *n*).

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) ritiene che l'analisi dei modelli di governo dell'autorità di vigilanza sia una dizione che contempla le diverse esigenze e adeguata alle funzioni della Commissione d'inchiesta.

Il RELATORE riformula l'emendamento 3.3000 in testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, tale emendamento viene accolto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 3.18, interviene il sottosegretario FRENI sull'emendamento 3.19 (testo 3), in riferimento al quale, rimettendo la valutazione alla Commissione, suggerisce di confermarne il testo con riferimento solo ai soggetti che collocano presso il pubblico prodotti finanziari ad alto rischio.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) esprime perplessità su un'eventuale riformulazione e tuttavia, dopo un intervento del presidente GARAVAGLIA, riformula l'emendamento in un testo 4, pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e accolto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 3.20, viene accolto l'emendamento 3.21 (testo 2).

Senza discussione sono poi approvati gli articoli 4, 5 e 6.

In riferimento all'emendamento 7.1 il RELATORE e il GOVERNO ribadiscono il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi respinto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1049) BERGESIO e altri. – Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 15 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 11 settembre con all'ordine del giorno, oltre ai previsti schemi di decreto legislativo, recanti testi unici dalla delega fiscale, anche il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Turco ed altri, concernente la riforma delle banche di credito cooperativo.

Nella stessa seduta proseguirà la discussione dei disegni di legge n. 1049 (Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio) e del Doc. XXII n. 14 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori).

La seduta termina alle ore 20,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 172**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) relativo ai mercati delle crypto-attività (MiCA) dando attuazione alla delega contenuta all'articolo 19 della legge n.15 del 2024 recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 »;

tra i principi di delega ci sono:

le modifiche alla disciplina (contenuta nel decreto legislativo n. 141 del 2010) dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le crypto-attività;

l'individuazione di Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti (ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento) a svolgere i compiti previsti dalle norme UE;

l'attribuzione alla Banca d'Italia e alla CONSOB di poteri regolamentari, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento MiCA e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

considerato che:

il recepimento è correttamente effettuato sia rispetto al Regolamento che alla citata delega legislativa;

considerato inoltre che:

la Commissione approva l'obiettivo di assicurare, anche in un contesto di forte innovazione del settore dei *crypto asset*, un funzionamento ordinato di tali mercati, garantendo tutela degli investitori, stabilità finanziaria e integrità dei mercati;

il Regolamento di regolamentazione del mercato delle *crypto asset* (MiCAR) individua tre tipologie di strumenti rappresentati sotto forma digitale (*tokens*) soggetti alla sua disciplina. Le prime due sono costituite dai *tokens* di moneta elettronica (*electronic money tokens* – EMT), il cui valore è legato a quello di una sola valuta ufficiale, nonché dai *tokens* collegati ad una o più attività sottostanti, inclusa una combinazione di valute ufficiali (*asset-referenced tokens* – ART). La terza e ultima categoria riveste carattere residuale (cosiddetta *crypto other than*) e include sia le cripto-attività non garantite sia gli *utility tokens*,

esprime parere favorevole in merito allo schema di decreto con le seguenti osservazioni, di ordine più generale, che rimette alla valutazione complessiva del Governo:

1. Occorre considerare che il Regolamento MiCAR, essendo volto alla regolamentazione di fenomeni fortemente innovativi e in continua evoluzione, necessita di essere accompagnato da una costante attività di monitoraggio e valutazione degli effetti, con particolare riferimento alla sua capacità di catturare tutte le complessità dei nuovi mercati e a mettere a fuoco i rischi. Esistono in particolare limiti, legati anche alla specifica tecnologia utilizzata, dei quali il legislatore europeo e nazionale devono tener conto per favorire una concreta applicazione del Regolamento efficace e coerente con le sue finalità.

2. La Commissione ritiene che la previsione di soli obblighi di notifica, condotta e trasparenza per le *crypto other than*, quando vengono offerte al pubblico, rappresenta uno dei principali limiti di MiCAR: sollecita quindi il Governo ad operare in sede europea per dare luogo a un intervento integrativo del Regolamento (MiCAR2).

3. La Commissione auspica che, in conformità a quanto già previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, il Governo, nell'esercizio dell'attività di monitoraggio, vigili affinché le innovazioni normative, anche di carattere euro unitario, tengano conto della velocità dei cambiamenti tecnologici e delle evoluzioni dei mercati di riferimento.

4. La Commissione prende atto che più del 90 per cento del mercato delle cripto-attività è attribuibile a quelle « non garantite », che nella disciplina unionale e di recepimento rientrano nelle *crypto other than*. In tale condizione diventa quanto mai necessario proseguire nell'azione di monitoraggio e applicazione della normativa, sia a livello dell'Unione europea e al livello nazionale, al fine di raffinare eventuali presidi e strategie di intervento per ridurre i rischi di instabilità dei mercati e per cogliere allo stesso tempo le opportunità che un mercato ordinato e regolamentato offre per lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi.

5. La Commissione prende atto che le società italiane operanti nel settore come *crypto-asset* service providers (CASP) possono cogliere le opportunità dal mercato a condizione che l'ambiente giuridico/istituzionale offra gli strumenti di semplificazione e di supporto e sia in grado di ridurre i rischi di *dumping* regolamentare.

EMENDAMENTI AL DOC. XXII N. 14**Art. 3.****3.17 (testo 2)**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

« *l-bis*) verificare la condizione del risparmio in Italia; ».

3.19 (testo 4)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

« *n-bis*) analizzare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente in materia di responsabilità di tutti i soggetti che collocano presso il pubblico i prodotti finanziari ad alto rischio. »;

3.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« Acquisire informazioni e dati circa il funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo, anche al fine di analizzarne eventuali riflessi sulla tutela dei cittadini, delle imprese, dei risparmiatori e della finanza pubblica; ».

3.3000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

« analizzare i modelli di governo delle autorità nazionali di vigilanza in relazione alla tutela del risparmio, alla competitività e all'attrattività del Paese »;

3.4000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

« analizzare, con particolare riferimento al principio di proporzionalità, la normativa che regola le banche popolari e di credito cooperativo tenuto conto del loro ruolo di valorizzazione e di supporto ai territori »;

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1049

G/1049/001/6

PAGANELLA

La 6^a Commissione Finanze e tesoro,

in sede di esame del disegno di legge recante la « Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio », Atto Senato 1049,

premesso che:

la proposta di legge oggetto di esame è finalizzata ad incentivare iniziative non solo pubbliche, ma anche private, che, attraverso interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili, e attraverso la realizzazione di iniziative funzionali al benessere collettivo e individuale, abbiano un riconoscibile impatto sociale sui territori nei quali vengano realizzati;

in particolare, l'articolo 3 del disegno di legge istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una commissione tecnica con il compito di verificare l'ammissibilità degli interventi al contributo previsto;

considerato che:

durante le audizioni nella fase istruttoria sono stati diversi gli esperti auditi, che hanno portato un contributo qualificato al dibattito parlamentare sulla proposta oggetto di esame;

la valutazione dell'impatto sociale degli interventi, benché centralizzata dalla commissione tecnica istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, non può prescindere da un ancoraggio territoriale per una più precisa e aderente analisi degli impatti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare la composizione della commissione di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge con esperti qualificati che possano contribuire a definire una metodologia adeguata a valutare l'impatto delle progettualità, in termini socio-economici e di sostenibilità,

nonché a valutare l'opportunità di affiancare alla commissione centrale organi istituiti su base territoriale, che siano d'ausilio nella valutazione degli impatti sociali sulle realtà locali coinvolte dagli interventi.

Art. 1.

1.1

PAGANELLA

Al comma 1, sostituire le parole da: « nonché alla » fino alla fine del comma, con le seguenti: « nonché alla progettazione e realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali alla promozione del benessere individuale e collettivo, anche attraverso l'utilizzo del partenariato pubblico-privato, per sostenere la competitività e lo sviluppo socio-economico dei territori coinvolti, nel rispetto del principio di sostenibilità sociale. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato all'erogazione di un contributo a sostegno di interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili, appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico, nonché alla progettazione e realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali alla promozione del benessere individuale e collettivo, anche attraverso l'utilizzo del partenariato pubblico-privato, per sostenere la competitività e lo sviluppo socio-economico dei territori coinvolti. ».

1.2

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole: « nonché alla realizzazione » inserire le seguenti: « di attività culturali e ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « nonché alla realizzazione » inserire le seguenti: « di attività culturali e ».

1.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, dopo le parole: « alla realizzazione di iniziative » inserire le seguenti: « di utilità sociale e di iniziative innovative ».

1.4

BARBARA FLORIDIA, CROATTI, TURCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « da parte degli enti pubblici e degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. ».

Art. 2.**2.1**

BARBARA FLORIDIA, CROATTI, TURCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « , a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 »;*

b) *sostituire il comma 2 con i seguenti:*

« 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'associazione nazionale comuni italiani, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 individua:

a) *una definizione puntuale di impatto sociale, quale elemento chiave per l'efficace selezione degli interventi finanziabili;*

b) *l'ambito di applicazione, la tipologia e i requisiti minimi degli interventi;*

c) i soggetti beneficiari del contributo tra gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) i tempi e le modalità di valutazione degli interventi da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 3, sulla base delle priorità individuate ai sensi del comma 2-ter del presente articolo, nonché le modalità di ripartizione del contributo;

e) le condizioni di revoca parziale o totale del contributo;

f) il sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresì, specifici criteri di valutazione per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, assegnando carattere prioritario agli interventi che garantiscano:

a) la riqualificazione e l'efficienza energetica,

b) la sostenibilità e la riduzione dell'impatto ambientale;

c) il recupero di spazi in condizioni di degrado e in disuso;

d) la promozione della riduzione delle disuguaglianze economico e sociali e del divario di genere;

e) la promozione della transizione digitale, anche mediante un'offerta integrata di servizi e il potenziamento delle competenze al fine di ridurre il rischio di esclusione digitale;

f) il potenziamento dell'offerta di attività culturali, artistiche, sportive e di formazione *extra*-scolastica, finalizzate al contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica;

g) il rafforzamento dei servizi sociali territoriali, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili, quali, ad esempio anziani, persone non autosufficienti e giovani in contesti familiari di disagio;

h) il rafforzamento di servizi finalizzati alla promozione di politiche attive del lavoro, per la formazione e l'inserimento lavorativo;

i) la tutela del paesaggio e del territorio;

l) la valorizzazione del patrimonio artistico, dei luoghi storici e culturali migliorandone sicurezza e accessibilità, con particolare riguardo per le aree interne e periferiche. ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: « annui a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».

2.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, dopo le parole: « finalizzato all'erogazione » inserire le seguenti: « in favore dei Comuni » e aggiungere in fine le seguenti: « anche in collaborazione con ETS, imprese start-up innovative a vocazione sociale, reti ad impatto economico sociale, Università e Centri di ricerca pubblica, Regioni, ITS e ASL ».

2.3

BARBARA FLORIDIA, CROATTI, TURCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « da parte degli enti pubblici e degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. ».

2.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. I contributi di cui al comma 1, sono destinati ad opere ed interventi dei Comuni in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

c) interventi o servizi innovativi in grado di fornire soluzioni a bisogni di carattere sociale o per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) promozione di progetti innovativi ad impatto sociale sul territorio, funzionali al benessere individuale e collettivo, anche attraverso la costituzione di reti e laboratori di innovazione sociale per mezzo dei quali accrescere il livello dei servizi pubblici offerti alla cittadinanza. ».

Conseguentemente:

– *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai Comuni, sulla base della popolazione residente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'interno. Entro il 10 febbraio di ciascun anno, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione di opere ed interventi di cui al comma 1-*bis* e per il restante 50 per cento previa trasmissione attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione REGIS della documentazione attestante la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1-*bis*. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui al comma 1. »;

– *sopprimere l'articolo 3.*

2.5

BARBARA FLORIDIA, CROATTI, TURCO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'associazione nazionale comuni italiani, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

2-*bis*. Il decreto di cui al comma 2 individua:

a) una definizione puntuale di impatto sociale, quale elemento chiave per l'efficace selezione degli interventi finanziabili;

b) l'ambito di applicazione, la tipologia e i requisiti minimi degli interventi;

c) i soggetti beneficiari del contributo tra gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) i tempi e le modalità di valutazione degli interventi da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 3, sulla base delle priorità

individuare ai sensi del comma 2-ter del presente articolo, nonché le modalità di ripartizione del contributo;

e) le condizioni di revoca parziale o totale del contributo;

f) il sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresì, specifici criteri di valutazione per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, assegnando carattere prioritario agli interventi che garantiscano:

a) la riqualificazione e l'efficienza energetica,

b) la sostenibilità e la riduzione dell'impatto ambientale;

c) il recupero di spazi in condizioni di degrado e in disuso;

d) la promozione della riduzione delle disuguaglianze economico e sociali e del divario di genere;

e) la promozione della transizione digitale, anche mediante un'offerta integrata di servizi e il potenziamento delle competenze al fine di ridurre il rischio di esclusione digitale;

f) il potenziamento dell'offerta di attività culturali, artistiche, sportive e di formazione *extra-scolastica*, finalizzate al contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica;

g) il rafforzamento dei servizi sociali territoriali, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili, quali ad esempio anziani, persone non autosufficienti e giovani in contesti familiari di disagio;

h) il rafforzamento di servizi finalizzati alla promozione di politiche attive del lavoro, per la formazione e l'inserimento lavorativo;

i) la tutela del paesaggio e del territorio;

l) la valorizzazione del patrimonio artistico, dei luoghi storici e culturali migliorandone sicurezza e accessibilità, con particolare riguardo per le aree interne e periferiche. ».

2.6

BARBARA FLORIDIA, CROATTI, TURCO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, sentita la Conferenza unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'associazione nazionale comuni italiani, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 individua:

a) una definizione puntuale di impatto sociale, quale elemento chiave per l'efficace selezione degli interventi finanziabili;

b) l'ambito di applicazione, la tipologia e i requisiti minimi degli interventi;

c) i soggetti beneficiari del contributo tra gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) i tempi e le modalità di valutazione degli interventi da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 3, nonché le modalità di ripartizione del contributo;

e) le condizioni di revoca parziale o totale del contributo;

f) il sistema di monitoraggio degli interventi finanziati. ».

2.7

BARBARA FLORIDIA, CROATTI, TURCO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« *2-bis.* Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. ».

Art. 3.

3.1

BARBARA FLORIDIA, CROATTI, TURCO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. La Commissione tecnica è composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

- b) un rappresentate del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- c) un rappresentate del Ministero della cultura;
- d) un rappresentate del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- e) un rappresentate del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- f) un rappresentate dell'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale;
- g) un rappresentate della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- h) un rappresentate dell'associazione nazionale comuni italiani.

2-bis. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

3.2

BARBARA FLORIDIA, CROATTI, TURCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

3.3

BARBARA FLORIDIA, CROATTI, TURCO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sugli interventi realizzati nonché sull'impiego e l'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 2. ».

3.0.1

BARBARA FLORIDIA, CROATTI, TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici)*

1. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
